



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PARRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2022

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle trattative intercorse tra esponenti del partito Lega per Salvini *Premier* e persone di nazionalità russa, fra cui esponenti di una società pubblica, al fine di ottenere finanziamenti anche per lo svolgimento della campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, svoltasi il 26 maggio 2019

ONOREVOLI SENATORI. – In data 10 luglio 2019, il giornale americano *online BuzzFeed* ha pubblicato la registrazione di una riunione segreta tenutasi il 18 ottobre 2018 al Metropol hotel di Mosca in cui vi sarebbe stato un incontro tra esponenti del partito Lega per Salvini *Premier* e alcune persone di nazionalità russa, fra cui alcune di una società pubblica russa. Secondo quanto riportato « l'incontro avvenuto tra sei uomini – tre russi e tre italiani – avrebbe avuto lo scopo esplicito di finanziare in modo illecito il partito della Lega per Salvini *Premier* e la sua campagna elettorale per le Europee ».

Già nel mese di febbraio 2019, il settimanale « L'Espresso » aveva pubblicato un articolo avente ad oggetto il suddetto incontro finalizzato alla vendita di un consistente quantitativo di petrolio ad un'azienda italiana per ottenere finanziamenti illeciti da destinare alla Lega per Salvini *Premier*.

La persona che avrebbe consentito lo sviluppo di queste relazioni tra Mosca e il partito Lega per Salvini *Premier* è Gianluca Savoini, iscritto al partito della Lega dal 1991, fondatore nel 2014 dell'Associazione Lombardia-Russia – mentre era portavoce del segretario della Lega, Matteo Salvini, e responsabile per i rapporti con la Russia – e, attualmente, vicepresidente, indicato dalla Lega, del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, Corecom.

Nell'audio pubblicato da *BuzzFeed* si sente più volte Savoini ripetere: « Vogliamo cambiare l'Europa. La nuova Europa deve essere molto più vicina alla Russia ».

Al centro di questo nuovo corso ci sarebbe il Governo italiano, ma lo stesso « avrebbe molti nemici perché attaccato da Bruxelles, dagli uomini della globalizzazione

e dall'*establishment* di Obama che è ancora molto forte in Italia ». A queste parole, secondo quanto riportato nell'audio, si associa un altro degli italiani presenti che, sebbene formalmente in via di scherzo, chiede agli uomini russi presenti se vi siano ancora dei *gulag* nel loro Paese, per mandarvi delle persone dall'Italia.

Nell'audio si sente uno degli italiani affermare la volontà di decidere il futuro « degli italiani senza dover dipendere dalle decisioni degli "illuminati" di Bruxelles e degli Stati Uniti » e Matteo Salvini, che proprio nei giorni precedenti aveva definito pubblicamente le sanzioni contro Mosca « socialmente, economicamente e culturalmente folli », viene più volte chiamato il « Trump italiano ».

Secondo la ricostruzione del giornalista, Alberto Nardelli di *BuzzFeed*, la riunione sarebbe durata poco più di un'ora e avrebbe avuto ad oggetto la vendita all'Eni, a prezzo scontato, di 3 milioni di tonnellate di petrolio da parte di un'importante compagnia petrolifera russa. Il valore della vendita sarebbe stato di circa 1,5 miliardi di dollari. Da questa transazione, secondo *BuzzFeed*, sarebbero « avanzati » 65 milioni di dollari da destinare alla Lega per Salvini *Premier* al fine di finanziare la campagna elettorale per le elezioni europee.

Nella ricordata inchiesta del settimanale « L'Espresso », il 17 ottobre 2018, il Ministro dell'interno, recatosi a Mosca per l'assemblea generale di Confindustria Russia, nella serata si sarebbe intrattenuto, in un incontro riservato, ma mai confermato, con il suo omologo del Cremlino Dmitry Kozak, con delega agli Affari energetici. Il giorno successivo, presso l'hotel Metropol di Mo-

sca, Gianluca Savoini e altri due italiani – uno di nome Luca e uno di nome Francesco – insieme a tre intermediari russi – uno dei quali sarebbe un certo Ilya Andreevich Yakunin – avrebbero portato avanti una trattativa riguardante la vendita all'Italia, a prezzo scontato, di 250.000 tonnellate di petrolio al mese per un anno, per un totale di 3 milioni di tonnellate. Questa trattativa ha avuto a oggetto il coinvolgimento di un'importante compagnia petrolifera russa nella vendita del petrolio alla compagnia petrolifera italiana Eni (che però ha smentito) per un valore di circa 1,5 miliardi di dollari. L'acquisto e la vendita sarebbero stati fatti attraverso intermediari. I venditori avrebbero applicato una tariffa scontata alle transazioni. Dalla registrazione dell'incontro emerge che nel caso in cui i funzionari russi fossero riusciti ad avere uno sconto maggiore avrebbero intascato la differenza: « Se lo sconto arriva al dieci, il sei per cento è vostro », spiega colui che *BuzzFeed* indica come « italiano 2 », mentre il quattro per cento sarebbe spettato alla Lega per Salvini *Premier* (pari a 65 milioni di euro).

Il 13 luglio 2019, il quotidiano « la Repubblica » ha pubblicato una *mail*, arrivata in redazione il giorno prima, nella quale l'avvocato Gianluca Meranda sostiene di essere il « Luca » delle intercettazioni e di aver partecipato all'incontro in qualità di *general counsel* di una banca d'affari anglo-tedesca interessata all'acquisto di prodotti petroliferi di origine russa.

In data 11 luglio 2019 la procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla suddetta presunta trattativa. L'ipotesi di reato per cui si procede nei confronti di Gianluca Savoini è di corruzione internazionale. L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e affidata ai pubblici ministeri Sergio Spadaro e Gaetano Ruta del dipartimento « reati economici transnazionali », è stata avviata dopo la pubblicazione della ricostruzione giornalistica della vicenda da

parte del settimanale « L'Espresso ». Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il *file* audio di *BuzzFeed* è stato acquisito dalla procura di Milano molto prima che il sito americano lo rendesse pubblico.

Secondo quanto riportato dal quotidiano « La Repubblica » del 12 luglio 2019 e da altri quotidiani, il Governo russo si è affrettato a smentire i fatti riportati da *BuzzFeed*, affermando di non essere in alcun modo coinvolto nella politica italiana né in quella di altri Paesi e di non poter considerare una prova attendibile un *file* audio in cui qualcuno parla russo.

Secondo quanto riportato dal medesimo quotidiano, il ministro Salvini ha precisato che: « L'Associazione Lombardia-Russia non ha nulla a che vedere con la Lega. Gianluca Savoini non ha mai fatto parte di delegazioni ufficiali in missione a Mosca con il Ministro. A nessun titolo. Né a quella del 16 luglio 2018, né a quella del 17 e 18 ottobre dello stesso anno. Quanto poi alla foto scattata alla cena di gala offerta dal *premier* Giuseppe Conte al presidente Putin il 4 luglio scorso, Savoini non figurava tra gli invitati del Ministro dell'interno né, a quanto ci risulta, tra quelli della Presidenza del Consiglio. In ogni caso, nessuno parla a nome del Ministro. Il Ministro parla per sé ». La spiegazione offerta dal Ministro dell'interno è in contraddizione con quella che lo stesso Savoini propose a « La Repubblica » in occasione di quell'incontro: « Ho sempre fatto parte delle delegazioni in Russia di Matteo Salvini (...) », disse.

Su queste inquietanti e gravi vicende, fra i mesi di febbraio e maggio 2019, il gruppo del Partito democratico del Senato ha presentato tre interrogazioni, due a prima firma del senatore Parrini e una del senatore Stefano, ritenute inammissibili dalla Presidenza del Senato e, di conseguenza, mai pubblicate, poiché in base alle direttive della Presidenza del Senato comunicate nel corso della seduta dell'Assemblea n. 34 dell'11

settembre 2018 sui criteri di redazione degli atti di sindacato ispettivo e sulle conseguenti improponibilità non è più possibile chiedere al Governo ciò che riguarda l'attività dei partiti politici, e quindi anche nei casi in cui i fatti censurati riguardino la sicurezza nazionale, l'indipendenza del nostro Paese da quelli che appaiono come inaccettabili condizionamenti esterni, la garanzia di libere elezioni e la stessa credibilità delle Istituzioni.

Infine, è necessario ricordare come l'articolo 1, comma 12, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (cosiddetta legge « spazzacorrotti »), prevede il « divieto » per i partiti e movimenti politici « di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia ». Il 5 novembre 2018, in sede di esame in prima lettura del suddetto provvedimento, il gruppo della Lega-Salvini *Premier* della Camera dei deputati pre-

sentò un emendamento, a prima firma dell'onorevole Bordonali, soppressivo del comma 12.

Ciò che emerge dai fatti riportati, aldilà dei profili giudiziari di rilevanza penale, è che occorre sottolineare l'influenza che questi fatti possono avere avuto sugli assetti geopolitici dell'Italia, sulla sua collocazione europeista e transatlantica, nonché sulla politica economica, estera ed energetica del Governo, sullo svolgimento dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltasi il 26 maggio 2019 e, di conseguenza, sulla vita democratica e sull'indipendenza dell'Italia da condizionamenti esterni, sui sistemi di alleanza internazionali di cui l'Italia è parte dalla fine della seconda guerra mondiale e sulla sua credibilità e affidabilità all'interno degli stessi.

È necessario capire la strategia politica sottesa a questi fatti, al fine di influenzare la collocazione geopolitica dell'Italia a livello europeo e il suo rapporto con le Istituzioni europee, nonché la collocazione geopolitica dell'Italia a livello internazionale, anche in relazione ad analoghe vicende avvenute in altri Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati Uniti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle trattative intercorse tra esponenti del partito Lega per Salvini *Premier* e persone di nazionalità russa, fra cui esponenti di una società pubblica, al fine di ottenere finanziamenti anche per lo svolgimento della campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, svoltasi il 26 maggio 2019, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione presenta alle Camere, annualmente e prima della conclusione dei lavori, una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di verificare:

a) l'eventuale influenza dei fatti di cui all'articolo 1, comma 1, sugli assetti geopolitici dell'Italia, sulla sua collocazione europeista e transatlantica, nonché sulla politica economica, estera ed energetica del Governo;

b) l'eventuale influenza e gli eventuali effetti dei fatti di cui all'articolo 1, comma 1, sullo svolgimento dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltasi il 26 maggio 2019 e, di conseguenza, sulla vita democratica e sull'indipendenza dell'Italia da condizionamenti esterni;

c) l'eventuale influenza e gli eventuali effetti dei fatti di cui all'articolo 1, comma 1, sui sistemi di alleanza internazionali di cui l'Italia è parte dalla fine della seconda guerra mondiale e sulla sua credibilità e affidabilità all'interno degli stessi;

d) la strategia politica sottesa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di influenzare la collocazione geopolitica dell'Italia a livello europeo e il suo rapporto con le Istituzioni europee, nonché la collocazione geopolitica dell'Italia a livello internazionale, anche in relazione ad analoghe vicende avvenute in altri Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati Uniti d'America.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari in corso. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e dei documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con

essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 55.000 euro per l'anno 2023 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno

della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

€ 1,00